

Legge federale concernente il progetto FERROVIA 2000¹

del 19 dicembre 1986² (Stato 1° settembre 2009)

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visti gli articoli 23, 26 e 36 della Costituzione federale^{3,4}
visto il rapporto sul progetto Ferrovia 2000;
visto il messaggio del Consiglio federale del 16 dicembre 1985⁵,
decreta:

Art. 1

La Confederazione attua il progetto Ferrovia 2000 al fine di promuovere i trasporti pubblici in Svizzera.

Art. 2

A tal fine, la rete delle ferrovie federali è completata con le nuove linee seguenti.

- a.⁶ Vauderens–Siviriez;
- b. Mattstetten–Rothrist;
- c.⁷ Muttenz–Liestal (escl. la stazione di Liestal);
- d.⁸ ...

Art. 3

¹ Il Consiglio federale approva le fasi dei lavori e determina lo scadenziario.

² Nel rapporto di gestione, informa l'Assemblea federale sullo stato d'attuazione del progetto.

RU 1988 364

¹ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 giu. 2005, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2005 4773; FF 2004 4695).

² FF 1987 I 44

³ Queste disposizioni corrispondono agli articoli 81, 87 e 92 della Costituzione federale del 18 apr. 1999 (RS 101).

⁴ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 giu. 2005, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2005 4773; FF 2004 4695).

⁵ FF 1986 I 169

⁶ Nuovo testo giusta il n. 1 dell'all. alla LF del 20 mar. 2009 sullo sviluppo futuro dell'infrastruttura ferroviaria, in vigore dal 1° set. 2009 (RU 2009 4219; FF 2007 6933).

⁷ Nuovo testo giusta il n. 1 dell'all. alla LF del 20 mar. 2009 sullo sviluppo futuro dell'infrastruttura ferroviaria, in vigore dal 1° set. 2009 (RU 2009 4219; FF 2007 6933).

⁸ Abrogata dal n. 1 dell'all. alla LF del 20 mar. 2009 sullo sviluppo futuro dell'infrastruttura ferroviaria, con effetto dal 1° set. 2009 (RU 2009 4219; FF 2007 6933).

³ Il Consiglio federale è incaricato di sottoporre all'Assemblea federale, nel corso del 2007, una visione d'assieme sull'ulteriore sviluppo dei grandi progetti ferroviari, precisando le fasi ulteriori e il loro finanziamento.⁹

Art. 3a¹⁰

¹ La Confederazione mette a disposizione delle ferrovie interessate i mezzi necessari sotto forma di mutui rimborsabili condizionatamente, soggetti a interessi di mercato o a tasso variabile, oppure sotto forma di contributi a fondo perso.¹¹

^{1bis} Il finanziamento è retto dall'ordinanza dell'Assemblea federale del 9 ottobre 1998¹² relativa al regolamento del fondo per i grandi progetti ferroviari.¹³

² I mutui soggetti a interessi di mercato possono essere concessi al massimo fino al 25 per cento dei costi del progetto (compresi i costi del capitale). Detti mutui sono contabilizzati nel bilancio. I loro interessi sono capitalizzati e remunerati fino all'entrata in servizio delle tratte.

³ Il Consiglio federale e le ferrovie disciplinano nel quadro di un accordo i dettagli della concessione dei mutui.

Art. 4¹⁴

¹ Il presente decreto¹⁵, di obbligatorietà generale, sottostà al referendum facoltativo.

² Esso¹⁶ entra in vigore trascorso inutilizzato il termine di referendum o al momento dell'accettazione in votazione popolare.

³ Esso¹⁷ ha effetto sino all'attuazione del progetto FERROVIA 2000.

Data dell'entrata in vigore: 6 dicembre 1987¹⁸

⁹ Introdotto dal n. I della LF del 17 giu. 2005, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU **2005** 4773; FF **2004** 4695).

¹⁰ Introdotto dal n. II del DF del 20 marzo 1998, in vigore dal 1° gen. 1999 (RU **1999** 769 774; FF **1996** IV 551).

¹¹ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 giu. 2005, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU **2005** 4773; FF **2004** 4695).

¹² RS **742.140**

¹³ Introdotto dal n. II del DF del 20 marzo 1998, in vigore dal 1° gen. 1999 (RU **1999** 769 774; FF **1996** IV 551).

¹⁴ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 giu. 2005, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU **2005** 4773; FF **2004** 4695).

¹⁵ Oggi: LF (art. 163 cpv. 1 della Costituzione, RS **101**).

¹⁶ Oggi: LF (art. 163 cpv. 1 della Costituzione, RS **101**).

¹⁷ Oggi: LF (art. 163 cpv. 1 della Costituzione, RS **101**).

¹⁸ DCF del 28 gen. 1988 (RU **1988** 365).